



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Progetto di ripristino dello scarico di fondo della Diga di Muzzone (Comune di Oschiri e Comune di Tula, Provincia di Sassari)
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii
<i>ID Fascicolo</i>	11053
<i>Proponente</i>	Enel Green Power Italia S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 160 del 6 dicembre 2024

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 19/12/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 19/12/2024



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA-VAS;

VISTI i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 25 maggio 2024, n.191, 3 giugno 2024, n.203, 17 giugno 2024, n.227, 1 luglio 2024, n.244, e 12 luglio 2024, n. 260, di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e visto il decreto 2 luglio 2024, n. 245, modificato dal decreto 23 luglio 2024, n. 269, di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 luglio 2024 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrata con Valutazione di Incidenza Ambientale, per il progetto "*Progetto di ripristino dello scarico di fondo della Diga di Muzzone (Comune di Oschiri e Comune di Tula, Provincia di Sassari)*" presentato da Enel Green Power Italia S.r.l. con prot. 2846 del 2 febbraio 2024, acquisita al prot. 25867/MASE del 12 febbraio 2024, per ultimo perfezionata con pec acquisita al prot. 51450/MASE del 18 marzo 2024;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa con l'istanza, nonché delle integrazioni e dei chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la nota prot. 58681/MASE del 27 marzo 2024, con cui la Divisione V della Direzione generale Valutazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29 marzo 2024, e che dell'avvenuta pubblicazione della documentazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., la documentazione integrativa è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 4 novembre 2024, e che dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha evidenziato il concorrente interesse regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.lgs 152/2006, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenuti pareri e osservazioni, richiamati e considerati nel corpo del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 160 del 6 dicembre 2024 e pubblicati sul portale delle valutazioni ambientali;

PRESO ATTO che il progetto è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in sede statale in quanto modifica di un'opera compresa tra le tipologie di cui al punto 13 *“impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati”* dell'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che il progetto consiste nel rifacimento dello scarico di fondo della diga di Muzzone (Oschiri, SS) mediante il ripristino dello scarico di fondo. L'intervento si rende necessario per garantire la sicurezza idraulica della diga, che può essere ottenuta solo attraverso il rifacimento dello scarico di fondo, attualmente fuori servizio. In questo modo verrà ripristinata al 100% la portata massima di progetto degli organi di scarico, consentendo l'efficace gestione degli eventi estremi di piena e, dunque, garantendo la sicurezza strutturale dell'opera;

PRESO ATTO che, rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il Proponente ha dichiarato che il progetto pur non ricadendo all'interno di tali aree, gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con la ZSC ITB011109 "Monte Limbara", la ZSC ITB011113 "Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri" e la ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" e pertanto, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;

CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale, nell'allegato parere la Commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha valutato che *"La Valutazione di Incidenza a livello di Screening (Livello I) sui siti Natura 2000 presenti nell'area vasta ha chiarito che le azioni di progetto non comportano incidenze significative e negative dirette ed indirette sui siti Natura 2000 indicati, sicchè non si ritiene necessario procedere con le successive fasi di valutazione."*;

ACQUISITO il parere favorevole all'esclusione dalla VIA espresso dalla Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura con nota SABAP0006673-P del 26 aprile 2024, acquisita dalla Direzione con prot. n. 78313/MASE del 29 aprile 2024;

ACQUISITO il parere n. 160 del 6 dicembre 2024 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, assunto al prot. 231557/MASE del 17 dicembre 2024, costituito da n. 31 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere, la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, sulla base delle valutazioni condotte, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del *"Progetto di ripristino dello scarico di fondo della Diga di Muzzone (Comune di Oschiri e Comune di Tula, Provincia di Sassari)"*, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, per le motivazioni ivi riportate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della responsabile del procedimento e della dirigente, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il *"Progetto di ripristino dello scarico di fondo della Diga di Muzzone (Comune di Oschiri e Comune di Tula, Provincia di Sassari)"*, sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

1. Il “*Progetto di ripristino dello scarico di fondo della Diga di Muzzone (Comune di Oschiri e Comune di Tula, Provincia di Sassari)*”, presentato da Enel Green Power Italia S.r.l. è escluso dal procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., ed è determinato l’esito positivo della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’ articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n. 160 del 6 dicembre 2024.
2. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’ articolo 2.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nei pareri della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall’autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’ articolo 2 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni Finali

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Enel Green Power Italia S.r.l., al Ministero della Cultura, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche, alla Provincia di Sassari, al Comune di Oschiri, al Comune di Tula, all’Autorità di Bacino regionale della Sardegna, ad ARPA Sardegna ed alla Regione Sardegna, il quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)